

AVV. LUIGI MEDUGNO  
VIA PANAMA N. 58 - 00198, ROMA  
TEL. 068840832 - FAX 068844924  
MAIL: [LUIGI.MEDUGNO@PEC.IT](mailto:LUIGI.MEDUGNO@PEC.IT)

AVV. FEDERICO FRENI  
VIA PANAMA N. 58 - 00198, ROMA  
TEL. 068840832 - FAX 068844924  
MAIL: [FEDERICO.FRENI@PEC.IT](mailto:FEDERICO.FRENI@PEC.IT)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

COPIA

RICORSO

nell' interesse della sig.na Laura LONGOBARDI (C.F. LNGLRA96C69A509O) rappresentata e difesa -come da mandato a margine del presente atto- dagli avv.ti Luigi MEDUGNO (MDGLGU47S03H501H) e Federico FRENI (FRN-FRC80L01H501E), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58 (PEC [luigi.medugno@pec.it](mailto:luigi.medugno@pec.it); FAX 068844924);

*contro*

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
- il CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO,
- L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

*e nei confronti di*

- della sig.na Italia Maria Pacia

per l'annullamento,


previo assenso di idonea misura cautelare, i) della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 23.04.2014 nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile all'immatricolazione; ii) delle successive graduatorie risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti; iii) della graduatoria nominale per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014; iv) dei provvedimenti (tutt'oggi ignoti) con cui sono state approvate tali graduatorie; nonché, occorrendo, v) del decreto ministeriale MIUR del 5.2.2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione; vi) del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10.3.2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; vii) della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli avv.ti Luigi MEDUGNO e Federico FRENI, conferendo loro -congiuntamente e disgiuntamente- ogni più ampio potere di legge. Eleggo a tal fine domicilio presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58.

Ricevute le informazioni dovute con riferimento alla tutela dei dati sensibili e personali.

*Laura Longobardi*

*è autentica*



gno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015; *ix*) del bando di concorso indetto dall'Università del Molise; *x*) dei D.M. 12.6.2013, n. 449 e 29.11.2013, n. 986; e, comunque, di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso rispetto a quelli impugnati;

*nonché, per l'accertamento*

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,

*e per la conseguente condanna*

delle Amministrazioni indicate in epigrafe a risarcire il pregiudizio patito dalla ricorrente *i*) in forma specifica, mediante l'ammissione -anche con riserva e in sovrannumero- al corso di studi presso la Facoltà di Medicina indicata quale prima sede nella domanda di partecipazione (in alternativa, presso le altre sedi indicate in via secondaria nella medesima domanda) ovvero, in via subordinata, *ii*) per equivalente monetario.

**FATTO**

1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5.2.2014, n. 85 è stata indetta una prova nazionale di selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina in Atenei statali e ne sono stati regolati contenuti e modalità. Alla selezione hanno preso parte *i*) gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore (primi interessati alla selezione, in ragione della naturale e continuativa prosecuzione dei loro studi), *ii*) coloro che avessero ottenuto, in qualsiasi tempo, un diploma di scuola secondaria superiore e *iii*) quanti, pur essendo già laureati in altre discipline o iscritti ad altri corsi di laurea, avessero inteso prender parte alla procedura.

Secondo la regola del c.d. numero chiuso (o numero programmato), sono stati messi a concorso n. **9983 posti** per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, cui sono stati aggiunti 573 posti per i candidati non comunitari non soggiornanti: tali posti si riferiscono al complesso di **tutte** le Facoltà di Medicina in Università pubbliche del Paese; corrispondentemente, per ciascuna Facoltà si è poi determinato un numero massimo di iscrivibili, in ra-

gione della rispettiva capienza strutturale e didattica.

E' bene precisare sin d'ora, che in realtà il sistema non assicura affatto che coloro che si siano classificati tra i primi 9983 posti si possano effettivamente immatricolare al corso di studi: il D.M. n. 85/2014 prevede, infatti, un tortuoso meccanismo di individuazione dei vincitori, in base al quale il risultato conseguito dal candidato nella prova di selezione – secondo parametri determinati e senza che sia previsto alcun riconoscimento per gli esiti ottenuti nella scuola secondaria superiore – si viene a combinare con un sistema di preferenze delle sedi universitarie che i candidati sono stati tenuti ad indicare prima della prova (si veda l'allegato 2 al D.M.). In conseguenza di ciò, gli effettivi vincitori non sono necessariamente i primi 9983 classificati, ma quelli per i quali valga una combinazione virtuosa tra risultato ottenuto e sedi indicate<sup>1</sup>.

2. La prova di selezione è stata calendarizzata dal MIUR per il giorno 8 aprile 2014 (a distanza, quindi, di ben **due mesi** dall'inizio degli **esami di maturità**, alla cui partecipazione sono tenuti tutti gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori, che –come detto- costituiscono i candidati “naturali” per l'ammissione al primo anno della facoltà di medicina) ed è consistita (art. 2, comma 3 del D.M.) in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: cultura generale (quattro quesiti); ragionamento logico (ventitré quesiti); biologia (quindici quesiti); chimica (dieci quesiti); fisica e matematica (otto quesiti). I risultati venivano pubblicati con codici alfanumerici, il giorno 22 aprile 2014; solo successivamente il MIUR provvedeva a pubblicare la graduatoria complessiva.

3. L'odierna ricorrente, che sta frequentando l'ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore presso il Liceo Classico “Convitto Nazionale Pietro Colletta” di Avellino, ha ottenuto un punteggio di 21.10 : tale punteggio, pur consentendole di superare ampiamente la soglia di idoneità (20 punti) collocandola

---

<sup>1</sup> Ad esempio, un candidato incluso tra i primi 9983 non sarà ammesso nel caso in cui abbia indicato sedi già “coperte” (per i posti messi a disposizione) da altri candidati che lo precedono; per altri verso, un candidato che si sia collocato dopo il 9983esimo potrà risultare ammesso nel caso in cui abbia indicato sedi non coperte perché meno “prescelte” (purché tale candidato sia risultato idoneo avendo ottenuto un punteggio di almeno 20 punti, come previsto dal D.M. n. 85/2014).

alla posizione n. 34065, non le garantisce, tuttavia, l'immatricolazione (la cui soglia di punteggio era fissata a 32,60), e risulta, pertanto, non ammessa all'iscrizione universitaria in base al descritto meccanismo basato sulla combinazione tra risultato conseguito e sedi prescelte.

Successivamente sono state pubblicate ulteriori graduatorie che hanno specificato l'assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza. Fino ad ora si sono susseguite diverse graduatorie (e ciò in ragione del fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli "scorrimenti" progressivi delle graduatorie medesime) l'ultima delle quali è prevista per l'ottobre di questo anno (e quindi a circa **sei mesi** dallo svolgimento delle prove di selezione e, soprattutto, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno accademico); nonostante gli scorrimenti, la ricorrente non risulta ancora fra gli studenti ammessi all'iscrizione.

Le graduatorie *medio tempore* formate dal MIUR (e, per quanto possa occorrere, gli altri atti indicati in epigrafe), sono tutte gravemente lesive della posizione giuridica dell'odierna ricorrente che si vede quindi costretta a spiegare il presente ricorso affidato alle seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34, COST. SOTTO I PROFILI DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIRITTO ALLO STUDIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2.8.1999, N. 264 E DEL D.P.R. 15.3.2010, N. 89. ECCESSE DI POTERE SUB SPECIE DI SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

1.1. La prova di ammissione comprendeva n.60 domande a risposta multipla, con cinque possibili soluzioni di cui una sola esatta, suddivise in cinque differenti sezioni (rispettivamente: ragionamento logico (23 domande); cultura

generale (4 domande); biologia (15 domande); chimica (10 domande); matematica e fisica (8 domande). La odierna ricorrente ha risposto esattamente a 13 domande di ragionamento logico, a 3 di biologia, ad 1 di chimica

Come sopra evidenziato, al di là dei quattro quesiti di cultura generale, **nessuno spazio** è stato riservato a **materie umanistiche**, come l'italiano, la storia, la filosofia: il che integra un primo sintomo di irragionevolezza di tale previsione, poiché la formazione e la preparazione di base del medico richiedono una buona sintesi delle "due culture", la scientifica e l'umanistica. Del resto, in palese contraddizione con il citato art. 4, comma 2, lo stesso Allegato A al D.M. 85 (che ne fa parte integrante), riguardo ai programmi di ammissione dei Corsi in Medicina e Chirurgia, ha cura di ricordare che: *"per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolare attinenza all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale"*.

Inoltre, i quesiti concretamente selezionati per la prova nelle materie scientifiche (biologia, chimica, fisica e matematica) implicavano conoscenze che si acquisiscono al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia o nei licei scientifici ovvero negli istituti tecnici e che, in larga parte, non figurano nei programmi dei licei classici, che rappresentano il percorso di studi della ricorrente (ma sul punto si tornerà più diffusamente *infra*).

È evidente, quindi, la **disparità di trattamento**, derivante dal D.M. n. 85 e dai quesiti in concreto somministrati per la prova dello scorso aprile, a danno degli studenti dei licei classici —tra cui rientra l'odierna ricorrente— e a vantaggio degli studenti dei licei scientifici e degli istituti tecnici e, inoltre, di quelli iscritti in altre Facoltà scientifiche, come Chimica o Fisica o Biologia, che intendono trasferirsi a Medicina.

**1.2.** Come noto, il diritto all'istruzione costituisce un diritto fondamentale ed inviolabile dell'uomo. Esso è sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, che prevedono quale unico criterio regolatore del diritto a svolgere e proseguire gli studi fino al raggiungimento dei gradi più alti quello della capacità e della meritevolezza dello studente, misurate in base all'esame di Stato (art. 33,

comma 5). Tali basilari principi trovano altresì espressione, a livello sovranazionale, nell'art. 2, par. 1 del protocollo addizionale CEDU, al cui rispetto è obbligato lo Stato italiano per effetto dell'art. 117, comma I, Cost., secondo cui "a nessuna persona può essere rifiutato il diritto allo studio".

Secondo l'interpretazione data dalla Corte EDU a tale ultima disposizione, essa si applica anche all'istruzione universitaria ed implica che il diritto all'istruzione debba essere **pratico ed effettivo**, non meramente teorico ed illusorio. Sebbene non esista per gli Stati alcun obbligo ad istituire le Università, una volta istituite, ove pubbliche, è compito dello Stato medesimo il garantire un accesso effettivo: eventuali restrizioni sono ammesse solo se perseguano uno "scopo legittimo", per tale intendendosi una finalità ritenuta prevalente rispetto al sacrificio del diritto in base alla rigorosa applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità (CEDU, 10 novembre 2005, Sahin c. Turchia; 18 marzo 2011, Lautsi c. Italia).

Certamente compatibile con tali principi può essere considerato il sistema di accesso programmato a talune facoltà universitarie stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264: la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (Corte cost. sent. n. 383 del 27 novembre 1998; TAR Lazio n. 5987/2008 ; n. 2443/2009) pronunciandosi sulla legittimità del *numerus clausus* di taluni corsi di laurea ha chiarito come le direttive europee prescrivano "*standard di formazione minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti*". Non si mette, pertanto, in dubbio come nelle direttive di riferimento (sostituite dalla dir. 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE relativa al "riconoscimento delle qualifiche professionali") si rinvenga un preciso obbligo di risultato (ex art. 189 del Trattato CE) gravante sugli Stati membri – individuabile nella predisposizione, da parte di questi ultimi di "misure adeguate a garantire le previste qualità teoriche e pratiche dell'apprendimento" – non facendosi in esse menzione alcuna degli strumenti da impiegare per realizzarlo, essendo tali strumenti "rimessi alle determinazioni nazionali" dei singoli Stati membri.

È altresì noto come la legge n. 264/1999, nell'introdurre *“un'organica sistemazione legislativa”* della materia, abbia stabilito, all'art. 4, che *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*, demandando alla disciplina regolamentare ed applicativa – qui fatta oggetto di contestazione – le modalità e i contenuti delle prove di ammissione.

Nel caso che ci occupa, i contenuti delle prove per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia (per come regolati dai D.M. impugnati) sono palesemente in contrasto con la richiamata disposizione in quanto:

- i) sono del tutto avulsi dai programmi di scuola secondaria superiore e, in particolare, da quelli dei licei classici;
- ii) non testano in alcun modo la “predisposizione” del candidato per le discipline sanitarie, ma impongono – irragionevolmente e sproporzionatamente – una approfondita conoscenza di dette discipline, non acquisibile da parte degli studenti liceali attraverso lo studio dei programmi curriculari;
- iii) sono del tutto irragionevoli laddove presuppongono studi specialistici da parte di studenti impegnati nella preparazione dell'esame di maturità, le cui prove prevedono argomenti di studio del tutto differenti;
- iv) a maggior ragione discriminano, in palese contrasto con il diritto di accedere in condizioni di parità all'istruzione, gli studenti provenienti da percorsi di studi di stampo umanistico, come i licei classici, rispetto a quelli provenienti da percorsi di studi superiori scientifici.

La fondatezza delle presenti contestazioni emerge *ictu oculi* dalla lettura dei programmi relativi alle prove di ammissione, ed in particolare della biologia e della chimica, nonché dei test a risposta multipla somministrati nelle medesime materie (numeri da 28 a 52) e dal loro confronto semplicemente con l'indice – oltre che con i contenuti – dei libri di testo comunemente adottati nei Licei classici, in cui non si fa alcuna menzione degli argomenti richiesti dalle prove d'ammissione, come il Collegio potrà accertare facendo ricorso alla sua ordina-

ria perizia oppure, ove lo ritenga necessario, attraverso una verifica.

Anzi, a riguardo occorre aggiungere che i programmi ministeriali dei licei neanche prevedono, come specifiche materie d'insegnamento, la biologia e la chimica, essendo dette materie accomunate nella più generale disciplina delle Scienze naturali che ricomprende, appunto, la biologia, la chimica e le Scienze della Terra ed il cui insegnamento viene suddiviso nel triennio (chimica e biologia nel terzo e quarto anno, scienze della terra nel quinto anno) ed impartito nei soli elementi di base, neanche lontanamente comparabili al livello di conoscenza richiesto dai programmi delle prove di ammissione e, più in dettaglio, dai test di ingresso somministrati<sup>2</sup>.

Da quanto detto emerge con tutta evidenza la violazione dell'art. 4, L. n. 264/1999, laddove esso **limita**, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, il contenuto delle prove di ammissione al rispetto dei programmi della scuola secondaria superiore, nella specie palesemente violati.

1.3. Ad ulteriore dimostrazione dell'illegittimità della disciplina attuativa e delle prove somministrate, vale richiamare lo stridente contrasto tra il contenuto dei test sottoposti ai candidati e quello del percorso formativo del liceo classico, come delineato dall'art. 5 del D.P.R. 15.3.2010, n. 89, secondo cui *“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie”*.

È appena il caso di osservare come, al fine di garantire l'effettività del diritto

---

<sup>2</sup> In tal senso, vedasi l'allegato C (Piano degli studi del liceo classico) al D.P.R. 15.3.2010, n. 89, recante la revisione dell'assetto dei licei, peraltro recante una versione affatto innovativa e maggiormente ispirato all'approfondimento delle materie scientifiche rispetto al piano di studi osservato dalla ricorrente, che è quello precedente la “riforma Gelmini”.



to allo studio universitario in base al merito ed alle capacità individuali e del principio di eguaglianza, l'obbligo di rispetto dei programmi ministeriali avrebbe dovuto indurre il MIUR ad impostare i contenuti delle prove selettive tenendo conto del percorso formativo di **tutti i candidati**, quale che fosse il tipo di istruzione provenienza.

Né può ritenersi che la individuale "predisposizione per le discipline oggetto dei corsi" richiesta dalla norma di legge equivalga *sic et simpliciter* ad un'approfondita conoscenza delle materie che costituiscono oggetto di esame universitario e che, per loro natura, richiedono un impegno di studio del tutto indipendente dall'ordinario percorso formativo della scuola superiore in generale e del liceo classico in particolare.

È chiaro a tutti come per "predisposizione" debba intendersi una "inclinazione", saggiabile certamente anche mutuando le prove dai programmi seguiti nelle materie scientifiche studiate anche nei licei classici, senza debordare verso livelli di conoscenza del tutto ultronici.

1.4. E' appena il caso, a riguardo, di soggiungere l'ovvia considerazione che ove mai la legge venisse interpretata nel senso di ammettere prove di ammissione dai contenuti diversi rispetto ai programmi ministeriali, essa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33, e 34, Cost., con l'art. 2, par. 1 del protocollo addizionale CEDU, al cui rispetto è obbligato lo Stato italiano per effetto dell'art. 117, comma 1 Cost., nonché con l'art. 14 del Trattato di Nizza, così imponendosi per il giudicante – data la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della definizione del giudizio – la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della suddetta norma di legge per violazione dei richiamati principi.

2) CON RIFERIMENTO AL D.M. N. 85/2014 (LADDOVE DISPONE DI EFFETTUARE LA PROVA DI AMMISSIONE NEL MESE DI APRILE 2014): ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DI IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO DI POTERE.

2.1. Come già chiarito in punto di fatto, primi e naturali interessati alla pro-

va di ammissione ad una Facoltà universitaria sono gli studenti che, terminato l'ultimo anno della scuola secondaria superiore, intendano proseguire con continuità e tempestività i propri studi.

Ebbene, nella presente sessione la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina si è svolta in data 8.4.2014, allorquando gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore non avevano ancora terminato gli studi pre-universitari ed erano nel pieno della preparazione degli esami di maturità, che hanno avuto inizio lo scorso 18 giugno 2014. Tale calendarizzazione, peraltro, è novità di quest'anno, essendosi abbandonata una prassi che si era consolidata negli anni passati, nei quali la prova si era, più sensatamente, tenuta **dopo la maturità**.

Ciò ha creato una **palese discriminazione** tra gli studenti che stavano ancora frequentando l'ultimo anno di scuola superiore e gli altri partecipanti alla prova di ammissione a Medicina, non gravati da simile contestuale impegno di studio: si pensi, ad esempio, agli studenti che hanno già conseguito in precedenza la maturità o quelli già laureati; o a quelli che mirano a transitare alla Facoltà di Medicina dopo essersi iscritti ad altre Facoltà, come Biologia o Chimica o Farmacia.

Tutto ciò rende evidente l'illegittimità della scelta di aver calendarizzato la prova di ammissione nel mese di aprile 2014 per disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza.

Inoltre, la discriminazione viene a pesare proprio sui candidati che, come si è spiegato, sono i "naturali" e "primi" interessati: il che dimostra come alla discriminazione, e cioè alla violazione del principio di eguaglianza, si aggiunga anche l'illegittimità per manifesta irragionevolezza della decisione di far effettuare la prova di cui si tratta nel mese di aprile 2014.

**2.2.** A ciò si aggiunga che il D.M. n. 85/2014 non ha previsto **alcun riconoscimento del merito** dimostrato dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi.

Altre selezioni analoghe per l'ammissione alla Facoltà di Medicina, ad

esempio quella svoltasi nel marzo 2014 all'Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno giustamente – sotto tale profilo – previsto un “bonus” correlato ai crediti complessivi e ai voti ottenuti nei precedenti due anni di scuola secondaria superiore (il primo e secondo liceo per gli snodi classici).

La mancata previsione di un simile “bonus” nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei “capaci e meritevoli” che, in base all'art. 34, comma 3, Cost., hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi del sistema degli studi proprio in virtù dei risultati di profitto che riescono a raggiungere. Porre i migliori e i più meritevoli sullo stesso piano degli altri significa appiattire ingiustamente le posizioni dei candidati, annullando la rilevanza dell'impegno mostrato dai primi.

Sul punto si fa presente che la ricorrente aveva ottenuto 6 crediti in prima liceo, 6 crediti in seconda liceo, e 8 crediti in terza liceo, con medie di voti certamente elevate.

Pertanto, tutto ciò appare vieppiù irragionevole se si tiene conto che lo scorso anno, proprio tenendo conto del cd. “bonus maturità”, sono stati ammessi, sia pur tardivamente, **ben 1800 candidati in sovrannumero** rispetto ai posti stabiliti, come evidenziato dal Ministero della Salute nella nota dell'aprile 2014 di individuazione del fabbisogno di medici.

Ne deriva l'evidente illegittimità, anche sotto questo profilo, del D.M. impugnato: sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei “capaci e meritevoli”; sia sotto il profilo della manifesta contraddittorietà rispetto al riconoscimento assicurato al merito nella prova tenutasi l'anno passato.

**2.3.** La selezione per l'ammissione alle Facoltà di Medicina si è fondata, come detto, su una combinazione fra il risultato ottenuto nella prova e l'indicazione della sede che i candidati erano tenuti a scegliere prima dell'esito delle prove.

Il meccanismo è stato concepito come segue: il candidato è considerato idoneo se supera la soglia di 20 punti nelle risposte ai quesiti: viene assegnato un punteggio di 1,5 punti per ogni risposta esatta; un punteggio eguale a zero

per ogni risposta non data; un punteggio di meno 0,4 punti per ogni risposta errata. I vincitori, ammessi all'iscrizione nella Facoltà, sono solo quelli che rientrano nel numero di posti predeterminato. Tale predeterminazione è stata duplice: 9.983 posti a livello complessivo nazionale e, in tale limite, differenti soglie quantitative di posti per le diverse Facoltà presenti nel territorio nazionale.

Tra queste Facoltà il candidato poteva indicare un ordine di preferenze, senza che venisse precisato un numero minimo o massimo di preferenze.

Qui si rivela immediatamente l'illegittimità del meccanismo di selezione, per **insanabile disparità di trattamento**: ed infatti, un candidato che sia rientrato nei primi 9983 (dunque entro il numero di posti disponibili) ben potrebbe non essere ammesso ove abbia indicato una o più Facoltà i cui posti sono stati già "coperti" da altri candidati; paradossalmente, potrebbe invece essere ammesso un candidato collocato dopo la posizione n. 9983, che abbia indicato Facoltà non scelte da altri candidati o nelle quali i posti non sono stati interamente "coperti" da candidati che lo precedono in graduatoria.

In sostanza, l'ammissione alla Facoltà di Medicina viene a dipendere quasi **esclusivamente dal caso**: è avvantaggiato chi ha indicato più Facoltà nelle quali è disposto ad iscriversi e chi ha preferito Facoltà meno ambite.

Oltre al caso pesa tuttavia anche il fattore economico: può indicare più Facoltà, e dunque più sedi universitarie, chi ha la possibilità economica di mantenersi agli studi universitari in Atenei anche lontani dalla propria abitazione.

Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore profilo di illegittimità della prova in esame, per disparità di trattamento, tanto più odioso in quanto fondato su criteri censitari.

Oltre a ciò, tale meccanismo basato sulla combinazione fra risultato ottenuto e sedi prescelte ha avuto una conseguenza abnorme: dopo la graduatoria nominativa pubblicata lo scorso 20 maggio 2014 che non includeva l'assegnazione dei candidati alle diverse sedi universitarie, sono state pubblicate successive graduatorie contenenti l'indicazione delle sedi assegnate o prenotate

per i candidati. Tali graduatorie specificano, da un lato, l'assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e, dall'altro, la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza (il susseguirsi di diverse graduatorie è dovuto al fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli "scorrimenti" progressivi delle graduatorie medesime).

Lo stesso D.M. impugnato prevede esplicitamente che l'ultima e definitiva graduatoria sarà resa pubblica **solo nell'ottobre 2014**: tale previsione costringe i candidati che, come la ricorrente, sono idonei e attendono eventuali scorrimenti, per loro utili, della graduatoria a dover prolungare la loro incertezza per sei mesi dallo svolgimento delle prove.

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 3.5.1957 N. 686 E DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487; VIOLAZIONE DEL D.M. 23.7.2013 E DELL'ALLEGATO 1 AL DETTO D.M.; VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E "PAR CONDICIO" DEI CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ E SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. N. 264/1999, DEL D.P.R. 3/5/1957, N. 686 E DEL D.P.R. N. 487/1994.

Nel concreto svolgimento della prova si sono verificati gravissimi vizi procedurali. E' bene precisare che, trattandosi di selezione nazionale **unica**, il vizio occorso anche in una sola sede inficia la validità dell'intera prova sull'intero territorio.

3.1. Come si evince da quanto disposto dal D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85, recante le *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15"* appare evidente che le

prove selettive di che trattasi si siano svolte in palese violazione del principio dell'anonimato, determinata dall'attribuzione di un codice a barre con il relativo codice alfanumerico sottostante alla singola prova che consente facilmente l'individuazione del candidato. Infatti, ai sensi dell'allegato n. 1, comma 7, D.M. n. 85/2014, *“Ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente”*.

In estrema sintesi, ciascuna prova recava impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato (numero, quest'ultimo, che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova): dalle singole prove era quindi possibile risalire al nome del candidato che le aveva sostenute. Tale codice è, infatti, **facilmente visibile** dalla busta (munita di finestra trasparente) e comunque è presente sul modulo risposte.

A ciò si aggiunga che, in alcune sedi di concorso, ai candidati è stato consegnato un "badge" da tenere in evidenza con indicato il proprio nome cognome e codice fiscale e, ancor più gravemente, ad essi è stato imposto di tenere in evidenza sul banco la propria carta di identità; ciò ha messo in condizione i commissari per tutta la durata della prova di riscontrare l'abbinamento "nome candidato-codice alfanumerico" (il nome del candidato era ricavabile sia dal badge sia dalla carta di identità che i commissari hanno richiesto di tenere in vista, mentre il numero segreto era invece leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare).

Orbene, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato (proprio con riferimento al codice alfanumerico presente sugli elaborati) che *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può*

*affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborato. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso" (Cons. Stato, sez. II<sup>^</sup>, parere 14.10.2013, n. 4233).*

Detto altrimenti, la presenza di un codice alfanumerico riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario consegnati a ciascun concorrente, ha reso **quantomeno in astratto possibile** l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.

Come noto, *"anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I,*

28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105)” (TAR Molise, 4.6.2013, n. 386). “Le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione I<sup>a</sup>, 2 marzo 2000 n. 1071)” (TAR Sardegna, 14.3.2013, n. 230).

La correttezza di tali tesi, del resto, è stata da ultimo autorevolmente confermata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26 pronunciata proprio in tema di prove di accesso al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia, a mente della quale “il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti”.

**3.2.** La violazione dei principi generali in materia concorsuale, quali la se-



gretezza e la *par condicio* tra i candidati, è apprezzabile anche da un ulteriore - autonomo- punto di vista.

Come già precisato *supra*, il D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85 ha determinato le modalità e contenuti delle prove di ammissione.

L'art. 4 della L. 264/99, inoltre, prevede che siano le singole Università a curare e gestire le procedure, sebbene nel rispetto delle modalità che devono essere fissate, per tutti gli Atenei, direttamente dal MIUR.

Invero, nel caso che ci occupa, il MIUR si è limitato a delegare la complessiva gestione organizzativa al CINECA di Bologna senza però indicare allo stesso le procedure necessarie al fine di garantire la massima correttezza e segretezza delle operazioni e quindi la *par condicio* per una selezione di così rilevante importanza per migliaia di cittadini.

Al sensi dell'allegato 1, comma 11, al D.M. n. 85/2014, "*Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere a) e quello di cui alla lettera d)*".

Orbene, mentre il D.M. rinvia al bando l'applicazione delle norme in materia concorsuale per assicurare segretezza e regolarità della selezione, **nessuna garanzia** è prevista per la fase più delicata della selezione ovvero la valutazione degli elaborati che è stata completamente delegata al CINECA. In particolare, dal momento in cui i plichi contenenti le prove dei candidati vengono consegnati al CINECA sino a quando quest'ultimo restituisce i moduli con le risposte relative alla correzione, non è stata prevista **alcuna forma di garanzia** né l'istituzione di un'apposita Commissione che assicuri la regolarità delle operazioni (delicatissime) di apertura dei plichi.

Il Decreto Ministeriale impugnato si limita a prevedere in termini assolutamente generici e non circostanziati che la procedura sia affidata alla cura di una "*rappresentanza del MIUR presso il CINECA*": non trovano tuttavia alcuna disciplina aspetti fondamentali, quali la verifica dell'integrità dei plichi, la rottura

dei sigilli e la fase della loro apertura.

In altri termini, non è dato comprendere chi abbia verificato la regolarità del confezionamento dei plichi, chi li abbia aperti e chi abbia effettuato gli abbinamenti.

È evidente la palese carenza di una qualsiasi garanzia di segretezza ed imparzialità, come è confermato, peraltro, dall'assenza di una qualsiasi forma di verbalizzazione di tali operazioni.

Ciò che è davvero paradossale è che si sia prevista l'istituzione di apposite Commissioni giudicatrici che poi, di fatto, non hanno svolto la propria funzione istituzionale che, invece, è stata delegata ad un soggetto terzo (il CINECA) che non offre alcuna garanzia di imparzialità.

Altresì evidente, ad esempio, è la chiara violazione del disposto dell'art. 14, comma 5, D.P.R. n. 487/1994, secondo cui i plichi devono essere aperti alla presenza della commissione esaminatrice. Lungi dal rispettare tale basilare principio delle procedure concorsuali, nel caso di specie la Commissione giudicatrice **non ha aperto i plichi** ma si è limitata ad inviarli al CINECA che poi ha restituito i moduli con la valutazione delle prove: con macroscopica vulnerazione dei principi quali la *par condicio* tra i candidati, la trasparenza delle operazioni, la segretezza e la regolarità dell'*iter* di valutazione.

3.3. A ciò si aggiunga che, a quanto è dato sapere, sono emerse in varie sedi di concorso gravi irregolarità, che sono tutt'oggi oggetto di appositi accertamenti: tra le altre quella dell'Università di Roma "Tor Vergata" e quell'Università di Bari, ove è risultato che una scatola sigillata contenente i plichi destinati ai candidati sia stata manomessa, in palese violazione – al di là profili penali – dello stesso Allegato 2 al D.M. 85/2014.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4, L. 2.8.1999, N. 264; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 TER, D.LGS. 30.12.1992, N. 502, CON RIFERIMENTO ALL'ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO CHIUSO.

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero

dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso venga effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, comma 1, lett. a).

Per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell’a.a. 2014/2015 pari a 10.748.

Il Ministero della Salute, con nota del 4.3.2014 pur avendo valutato che adottando l'ipotesi prospettata delle Regioni vi sarebbe stato un forte saldo negativo tra neo laureati e pensionamenti nei successivi anni (pari a 27.400 unità nel periodo 2014-2028), paradossalmente ha ritenuto congruo proporre un numero addirittura **inferiore** di immatricolazione rispetto a quello proposto dalle Regioni, pari a 9.500 unità.

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220, fissava in 9983 i posti a disposizione sul territorio nazionali per cittadini comunitari e non comunitari residenti.

Tale determinazione, tuttavia, è stata assunta in palese violazione dell’art. 6 *ter*, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, il quale prevede un necessario accordo per la determinazione del fabbisogno di medici tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Infatti, tale Conferenza non ha manifestato il proprio consenso e non è addivenuta all’Accordo con lo Stato, per di più esprimendo in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 “*forte preoccupazione*” in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

Ne risulta un’evidente e grave **difetto di istruttoria** nell’essenziale procedura di individuazione dei posti disponibili per l’immatricolazione, che costituisce il presupposto per assicurare una giustificazione oggettiva al “numero chiuso” in relazione alle effettive esigenze del Sistema Sanitario Nazionale.

#### **5) *Sul periculum in mora***

Alla sussistenza del *fumus boni iuris* (che si confida di avere dimostrato nei precedenti paragrafi), si somma la ricorrenza dell’ulteriore requisito del *periculum in mora*, attesa la evidente gravità ed irreparabilità del pregiudizio

derivante alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Solo un'ammissione (*rectius*, immatricolazione) con riserva consentirebbe, infatti, all'odierna istante di giungere, *re adhuc integra*, alla deliberazione *nel merito* della presente impugnativa.

D'altro canto, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, **nessun danno** potrebbe derivare all'Amministrazione dall'assenso -nei termini sopra indicati- dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità in sovrannumero non influirebbe (anche in ragione dell'effettiva capienza dei corsi di laurea e del relativo fabbisogno strutturale) in alcun modo sul regolare svolgimento del corso di laurea.

P.Q.M.

Si confida nell'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, nell'annullamento dei provvedimenti impugnati e nella conseguente condanna al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente *i*) in forma specifica, attraverso la sua immatricolazione -anche in sovrannumero- al corso di studi per cui è causa e, in via subordinata, *ii*) per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa. Con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine a spese ed onorari del presente giudizio.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari a 650 euro.

Roma, 20 giugno 2014

~~Avv. Luigi Medugno~~

Avv. Federico Freni



Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Rep. n. 2941

Io sottoscritto Avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto della Sig.ra Laura Longobardi, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al **Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – MIUR** -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (cap 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76529030618-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma, Agenzia Roma 39.  
Roma, 20 giugno 2014

avv. Luigi Medugno



Rep. n. 2942

Io sottoscritto Avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto della Sig.ra Laura Longobardi - come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al **CINECA – Consorzio Interuniversitario**, in Casalecchio di Reno (BO), Via Manganelli n. 6/3 (cap 40033), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76529030620-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma, Agenzia Roma 39.  
Roma, 20 giugno 2014


avv. Luigi Medugno



Rep. n. 2943

Io sottoscritto Avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto della Sig.ra Laura Longobardi, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla Sig.ra **Italia Maria Pacia**, in Avella (AV), Via Antignano n. 14 (cap. 83021), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76529030619-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma, Agenzia Roma 39.  
Roma, 20 giugno 2014


avv. Luigi Medugno



Rep. n. 2944

Io sottoscritto Avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto della Sig.ra Laura Longobardi, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla **Università degli Studi del Molise**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Campobasso, Via F. de Sanctis n. 1 (cap. 86100), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529030616-9, spedita dall'Ufficio postale di Roma, Agenzia Roma 39.  
Roma, 20 giugno 2014

avv. Luigi Medugno



N. Raccomandata

76529030620-5



7942

Posteitaliane

EP0735-EP0485 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 001518) - St. (H) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	CINQUE - Consorzio Intercomunale
	VIA / PIAZZA Via Mangano
	C.A.P. 00198
	COMUNE ROMA
MITTENTE	LAURA LONGOBARDI do
	Avv. LUIGI MEDUGNO
	00198 Roma - Via Panama, 58
	Tel. 06.8840832 - Fax 06.8844924
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	Contrassegnare la casella interessata
	<input checked="" type="checkbox"/> A.P.

Frax. 53262

Set. 2

Spazio 420

Cassaletto: 42

20/04/2011 10:28

Peso gr. 121

Tariffa 1

A.95 A.10.5 2.55

Serv. Agg.: 00

Cod. 45: 76529030620

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76529030618-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. C4001 (EX-10315) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		
	PROV.		
MITTENTE	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		
	PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Data: 20/06/2014  
 Cassella: 62  
 Peso gr. 112  
 Bollo: 10,00  
 Bollo: 10,00 (accettazione manuale)

Data: 20/06/2014  
 Cassella: 62  
 Peso gr. 112  
 Bollo: 10,00  
 Bollo: 10,00 (accettazione manuale)

Data: 20/06/2014  
 Cassella: 62  
 Peso gr. 112  
 Bollo: 10,00  
 Bollo: 10,00 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76529030619-2



Posteitaliane

EP0795-EP0456 - Mod. 22 AG - MOD. 34001-RE-03/191 - St. (4) EU. 03/01

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Ricevuta Raccomandata		N° CIV. AV
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	LARA LONGOBARDI		N° CIV. PROV.
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Piac. 02/03/01

Esp. 6

Spazio 03/01

Raccomanda 02

02/03/01 15:31

Data di invio

15/03/01

0,05 0,05 0,05 0,05

Data di arrivo

Data di arrivo

(accettazione manuale)

TASSE



N. Raccomandata

76529030616-9



29/11/11

Posteitaliane

EP0795-EP0189 - Mod. 22 AG - MOD. 64001 (esclusivo) - SI (4) Ed. 00/01

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DIREZIONE DEI SERVIZI POSTALI - VIA PANAMA, 58 - 00198 ROMA		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
MITTENTE	C.A.P.		N° CIV.
	COMUNE		PROV.
	MITTENTE		
MITTENTE	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		PROV.
	C.F. MDG LGU 47503 H501H		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Prax. 11200      00198      00198/00198  
Canale: 00198      00198/00198  
Data: 29/11/11      11/11/11      11/11/11  
Ora: 11:11      11:11      11:11  
Botte: 11/11/11  
(accettazione manuale)

TASSE